



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
Divisione VII**

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA**

In data 28 febbraio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza del dott. Francesco Cipriani e della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **ELECTA SPA in fallimento**, per accedere al trattamento di **MOBILITA' in deroga ex art. 33, co. 21, Legge 183/11**.

Sono presenti:

- per la FILCAMS CGIL Naz.le e per la SLC CGIL Naz.le, per delega, Fabrizio Russo;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Pietro Gaviano della UILCOM di Sassari, in forza di delega;
- per la FISTEL CISL di Sassari, Raffaele Fiori;
- per la UILCOM di Sassari, Monica Pes;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le REGIONI LOMBARDIA e SARDEGNA, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

**PREMESSO CHE**

- la Società – dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma depositata in data 10.12.09 – dopo aver fruito del trattamento di Cig in deroga in virtù di accordi sottoscritti in sede regionale e ministeriale sino al 31.12.10, ha proceduto, in esito all'esperimento della procedura di mobilità di cui alla legge 223/91 (verbale di accordo ministeriale del 14.12.10), alla collocazione in mobilità dell'intero personale in forza a decorrere dal 01.01.11, accedendo al trattamento di cui all'art. 19, co. 10 bis D.L. 185/08 convertito in legge 2/09 per l'annualità 2011;
- con nota trasmessa in data 31.12.11 (prot. 577 del 10.01.12) le OO.SS. hanno presentato istanza congiunta di convocazione in sede ministeriale al fine della sottoscrizione dell'accordo di cui in epigrafe;

Mani con Pes

- il Ministero (nota prot. n.3941 del 20.02.12) ha, pertanto, convocato le Parti alla riunione del 21 febbraio u.s., rinviata alla data odierna (nota prot. n.4794) a seguito di comunicazione di indisponibilità delle OO.SS. a presenziare al citato incontro del 21 febbraio u.s.

#### VISTA

l'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per gli anni 2011/2012, siglata in data 20.04.11, la quale prevede al **Punto 14. a)** che *"I periodi di mobilità in deroga, preceduti dall'indennità equivalente alla mobilità di cui all'art.19, comma 10 bis del D.L. n. 185/2008 ove concedibile, non possono comunque superare due annualità"*.

#### VISTA

la **Legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012)**, che all'art. 33, co. 21, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.




#### CONSIDERATO

il **D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2**, recante *"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale"* e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

#### TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.


1. Le OO.SS. presenteranno, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza - ai sensi della normativa suindicata - per accedere al trattamento di **Mobilità in deroga**, per il periodo di **12 mesi**, a decorrere dal 01.01.12 e sino al 31.12.12, con riguardo ad un numero massimo di **351 lavoratori**, come di seguito specificato:
  - Sede di **Milano**, n.148 lavoratori;
  - Sede di **Sassari**, n. 203 lavoratori.
2. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
3. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di atti di assenso da parte delle altre Regioni, coinvolte dalle misure previste e non presenti all'odierno incontro, nella quota del 40% del sostegno al reddito.





Monica P.

4. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
5. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

**Letto, confermato e sottoscritto.**



  
Maurice

  
Francesca Patole

